



C i t t à d i F a b r i a n o
Provincia di Ancona
Settore Polizia Municipale e Sicurezza

**Regolamento per la gestione della previdenza
complementare del personale di Polizia Locale**

Art. 1 - APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al fine di garantire ai medesimi una tutela previdenziale a fronte dell'impegno lavorativo particolarmente usurante.
2. Con il presente Regolamento, atteso quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa – anni 2020/2021 del personale dipendente, si conferma la volontà di garantire anche per il futuro detta tutela previdenziale, regolamentandone le modalità di gestione.
3. Sono individuati come destinatari tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Fabriano, purchè a tempo indeterminato e non amministrativi.

Art. 2 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo nel successivo articolo 3 e destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208 devono essere impegnate per garantire a tutti i lavoratori della Polizia Locale una previdenza integrativa mediante adesione a strumenti assicurativi consentiti dalla legge.
2. Con l'istituzione del fondo di previdenza complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità nazionale (Perseo - Sirio) è prevista l'adesione obbligatoria in forma collettiva al predetto fondo.

Art. 3 - FINANZIAMENTO

1. L'importo annuo del finanziamento previdenziale (cui va aggiunto il previsto contributo di solidarietà del 10%) è autonomamente individuato dalla Giunta Comunale con la Delibera relativa alla destinazione delle somme ex art. 208 comma 4 lettera 'c' e comma 5 bis del Codice della Strada.
2. Nell'individuazione di tale importo la Giunta tiene conto dello storico relativo a tale erogazione e di intervenute variazioni del numero di appartenenti al Corpo di Polizia Locale come individuati dal precedente art. 1 comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'Ente prevede tale importo nel proprio bilancio annuale suddiviso in appositi capitoli di spesa.
4. Il Comando di Polizia Locale provvede ad impegnare e liquidare direttamente dette risorse a favore del fondo Perseo - Sirio.

Art. 4 - CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente, ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M., il singolo interessato conserva la facoltà di proseguire la partecipazione al fondo su base personale.

Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, viene prevista l'istituzione del Comitato di Gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dell'art. 208 C.d.S. debbono essere gestite dagli organismi di cui all'art. 55 CCNL del 14/11/2000: tale organismo per il Corpo della Polizia Municipale è costituito dal Comitato di Gestione del Fondo.

2. Il Comitato svolge principalmente funzione di controllo e vigilanza sulla correttezza dei versamenti e relative rendicontazioni dei contributi nel Fondo come per Legge e - relativamente alla Delibera sulla destinazione delle somme ex art. 208 - predispone previamente una schematica relazione per l'Amministrazione con i principali dati relativi al servizio reso dal Corpo di Polizia Locale nell'anno immediatamente precedente, riportante altresì eventuali variazioni del numero di appartenenti come individuati dal precedente art. 1 comma 3.

3. Detto Comitato è formato da tre componenti: è composto, oltre che dal comandante di Polizia Locale o suo delegato, con funzioni di presidente, da ulteriori 2 (due) appartenenti al Corpo di Polizia Locale, eletti dai colleghi.

4. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti per un massimo di due mandati.

5. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo delegato, tra i componenti.

6. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile. Tali soggetti che collaborino con il Comitato, operanti senza scopo di lucro, sono individuati a cura del Comitato stesso tra dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

7. Sarà cura del Comitato pubblicizzare i risultati del lavoro svolto attraverso opportune modalità.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Delibera di approvazione: nelle more dell'elezione dei componenti e quindi della piena operatività del Comitato, relativamente alla sola Delibera anno 2021 sulla destinazione delle somme ex art. 208, l'Amministrazione individuerà l'importo del finanziamento previdenziale prescindendo dalla relazione di cui all'art. 5 comma 2.

2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento trovano applicazione il Codice della Strada, la Legge Regionale in materia di Polizia Locale ed altre eventuali disposizioni di legge.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti gli accordi o le disposizioni in materia precedentemente occorsi.

4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate a norme sovraordinate che dovessero eventualmente sopraggiungere.